



# CITTÀ DI LENDINARA

Piazza Risorgimento, 1 – c.a.p. 45026

## CAPITOLATO TECNICO

### FORNITURA DELLA DOTAZIONE VESTIARIO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

#### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di vestiario per gli operatori della Polizia Municipale nelle quantità e nelle tipologie sotto elencate:

#### Lotto 1:

Descrizione	quantità
Calza lunga estiva	8
Calza corta estiva	12
Berretto "baseball" polizia locale, con fregio	5
scarpe estive goretex	5
Berretto bianco con fregio	2
Anfibio estivo	2
Anfibio invernale	1
Cinturone divisa operativa	1
Cintura canapa bianca con fregio	4
Placca regione veneto n. matr. 10	2
Tesserino riconoscimento agenti	10
Tesserino riconoscimento ufficiale	1
Borsello a tracolla col. bianco per messo comunale (donna)	1

#### Lotto 2:

Descrizione	quantità
Pantalone operativo estivo	3
Polo manica corta "polizia locale", con fregio, gradi	10
Camicia estiva m/manica "stiro facile"	10
Pantalone estivo drop	5
Giacca drop estiva colore "bianco latte" con bordini azzurri	1
Divisa estiva 1 giacca drop e 2 pantaloni	1
Giubbino corto	3
Giacca a vento invernale	1
Pantalone operativo invernale	3
Camicia manica lunga	2
Pantalone invernale drop	1

L'importo totale massimo stimato è di € 2.853,00 (IVA esclusa).

L'importo massimo per il Lotto 1 è di € 1.161,00 (IVA esclusa)

L'importo massimo per il Lotto 2 è di € 1.692,00 (IVA esclusa)

Le caratteristiche tecniche e qualitative dei capi sopracitati sono specificate nelle schede tecniche allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 06.03.2012 in applicazione della Legge Regionale n. 41, del 19 dicembre 2003, fatti salvi ovviamente, quelli non presenti.

Tali schede tecniche con tipologia e caratteristiche di base dei tessuti/materiali dei capi di abbigliamento su citati sono contenute nell'Allegato A del DGR Veneto 349/2012 da pag.76 a pag.110.

#### **Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Per tutti i beni di cui all'art. 1 del presente capitolato i materiali, la confezione, gli accessori, devono corrispondere o superare le prescrizioni tecniche e qualitative contenute nelle schede tecniche della deliberazione della Giunta Regionale citata, ed eventuali richieste di cui all'art.1.

I predetti beni devono essere nuovi di fabbrica, immuni da vizi e di perfetta vestibilità.

A tal fine il venditore garantisce l'assenza di vizi, le qualità promesse e la perfetta vestibilità, ai sensi dell'art. 1490 C.C..

#### **Art. 3 - MODALITÀ DELLA FORNITURA**

La ditta aggiudicataria s'impegna a eseguire le seguenti fasi:

- a) Rilevazione misure/taglie per ogni singolo dipendente con l'ausilio di apposito campionario presso appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale da individuarsi successivamente in un numero di giornate sufficienti a far eseguire la rilevazione ai dipendenti interessati. Le parti contraenti concorderanno le giornate in ogni caso comprendendo gli orari mattutini e pomeridiani e dovranno svolgersi **entro il 7° giorno** dalla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura.

- b) Consegna dei capi da parte della ditta aggiudicataria, presso i locali indicati dall'amministrazione.

Nel caso in cui si riscontrasse oggettivamente la non perfetta vestibilità o altro vizio palese la ditta s'impegna a correggere ovvero se necessario a sostituire il capo viziato entro venti giorni dalla contestazione.

Ogni effetto di vestiario dovrà essere consegnato racchiuso in una busta di nylon o in una scatola di cartone riportante una targhetta con il nome dell'operatore e tali buste/scatole andranno sistemate in cartoni facilmente maneggiabili in base agli elenchi del personale appartenente alle varie sezioni/uffici forniti dall'amministrazione all'atto della fine della fase di rilevamento taglie.

Per quanto riguarda eventuali difetti non riscontrabili al momento della consegna ma solamente in fase d'uso, la ditta aggiudicataria si impegna a provvedere alla sostituzione di tali capi, senza pretendere alcun ulteriore onere, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

#### **ART. 4 – CONTROLLI MERCEOLOGICI**

Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 883 del 26.11.1973, l'Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento ed a sua totale discrezione, la facoltà di sottoporre a controlli merceologici alcuni dei capi forniti.

#### **ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA**

La consegna dei capi di cui all'art. 1 dovrà essere effettuata dalla ditta fornitrice, franco destinatario, con le modalità indicate all'art. 3 del presente disciplinare.

**Il termine per la consegna della fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato è fissato in massimo 15 giorni naturali e continuativi decorrenti dal completamento della fase di rilevamento delle misure/taglie.**

#### **ART. 6 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Previa verifica della fornitura, il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura secondo la normativa vigente.